



**CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI**

BANDO PUBBLICO

Integrazione annuale dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo ai sensi dell'art. 5 comma 1 ter della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 : "Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali".

(Allegato alla determinazione dirigenziale n. 3 del 20/1/2016)

**Art. 1
Finalità**

1. Il presente Bando, stabilisce requisiti, condizioni e modalità per l'integrazione, finalizzata all'aggiornamento **dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo degli enti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali designati dalla Regione** (di seguito denominato *Elenco*), in applicazione dell'art. 5, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della L.R. . 24 marzo 2009, n. 4 "*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*".
2. Il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, (di seguito denominato Servizio competente) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza nelle procedure di nomina degli organi di controllo di cui alla L.R. 4/2009, integra e aggiorna annualmente l'Elenco per la nomina degli organi di controllo degli Enti regionali e delle Aziende Sanitarie Locali.
3. Con il presente Bando il Consiglio regionale non pone in essere alcuna procedura concorsuale o preconcorsuale; a seguito della formazione dell'Elenco non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito

**Art. 2
Iscrizione nell'Elenco**

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo i soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali in attuazione del D.Lgs 27.01.2010, n. 39 "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE*" e l'art. 78 del D.Lgs 28.06.2005, n. 139 "*Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24.02.2005, n. 34*".

2. Il Servizio competente del Consiglio regionale, previa verifica di regolarità e completezza delle istanze pervenute, provvede all' integrazione dell'Elenco.

Art. 3

Modalità di iscrizione all'elenco

1. Coloro che intendono essere iscritti nell'Elenco devono presentare **a pena di esclusione**:
 - **domanda di iscrizione, in bollo, redatta sullo schema di domanda di cui all'Allegato A)** al presente Bando;
 - **dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato B)** al presente Bando.
2. Il Servizio competente si riserva di effettuare periodicamente il controllo, a campione, sulle dichiarazioni sostitutive rese per l'iscrizione nell'Elenco.

Art. 4

(Termine e modalità per la presentazione delle domande)

1. La **domanda** per l'iscrizione nell'Elenco redatta secondo il modello di cui all'Allegato A), la **dichiarazione sostitutiva** di cui all' Allegato B) e la fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente datati e sottoscritti, devono essere inviati al **Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale (Via M. Jacobucci, n. 4 – 67100 L'Aquila), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale** con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo **raccomandata A/R**;

b) a mezzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: **protocollo@pec.crabruzzo.it**, contenente la scansione della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della PEC in formato PDF, **previo annullamento del bollo** e di ogni altro documento richiesto, oppure, in alternativa, il modulo di domanda (Allegato A e la dichiarazione sostitutiva (allegato B) compilati e corredati dalla propria firma digitale, certificata da soggetto iscritto nell'apposito elenco tenuto dalla DigitPA.

Le caselle di Posta Elettronica Certificata del Consiglio regionale non sono abilitate alla ricezione di messaggi di posta elettronica ordinaria, ma solo di Posta Elettronica Certificata;

l'oggetto della comunicazione deve essere chiaro e contenere indicazioni sul tipo di richiesta e la normativa in base alla quale la stessa viene attivata, assieme ad altri riferimenti regionali di contesto; in caso di invio di successive comunicazioni (es. integrazioni, invio rendicontazione, ecc..) è opportuno fornire il riferimento all'istanza principale;

nella comunicazione devono essere indicati con precisione la/le struttura/e destinataria/e e i dati identificativi del mittente;

ai messaggi possono essere allegati esclusivamente file dei seguenti formati: pdf, pdf/a, p7m, tiff, xml. Allegati trasmessi in altri formati (es. doc, xls, png, rar, ecc.), pur non invalidando la ricezione del messaggio di PEC, non potranno essere protocollati né smistati alle competenti strutture destinatarie

3. Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.
4. La domanda indica il domicilio che il soggetto elegge ai fini delle comunicazioni ovvero l'indirizzo di posta elettronica certificata ove è possibile inviare le comunicazioni ed ogni eventuale variazione degli stessi deve essere comunicata al Servizio competente. Il Servizio competente non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di eventuali



comunicazioni a causa dell'inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. Il Servizio competente non assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali o disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

5. Sul plico contenente la domanda o nell'oggetto della e-mail deve essere apposta la dicitura: **"Domanda per la quarta integrazione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di controllo"**.
6. Nel caso di invio a mezzo di raccomandata A/R, ai fini del rispetto del termine di scadenza, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale; nel caso di invio con posta PEC farà fede la data dell'invio.
7. I modelli per la presentazione delle iscrizioni sono reperibili sul sito del Consiglio regionale: <http://www.consiglio.regione.abruzzo.it>.
8. Le comunicazioni di carattere generale relative al presente Avviso sono effettuate sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 5

(Cause di inconferibilità dell'incarico)

1. Non può essere nominato/designato quale Revisore dei conti di un Ente regionale ovvero delle Aziende Sanitarie locali colui che si trova nella condizione:
 - a. di cui all'art 7, **comma 1, del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235** *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo"* conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
 - b. di cui all'art. **248, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."*
2. Non può essere nominato/designato quale Revisore dei conti di un Ente regionale ovvero delle Aziende Sanitarie locali colui che è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato decaduto per aver conseguito dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi.

Art. 6

(Condizioni per il conferimento dell'incarico: cause di incompatibilità)

1. Sono incompatibili con l'incarico di Revisore dei conti coloro che siano componenti di organi di controllo in altro Ente regionale, o che siano componenti di organi di vertice individuale e collegiali, di amministrazione di enti regionali
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al primo comma o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o del Servizio competente del Consiglio regionale
3. L'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale (entro il 30 marzo di ogni anno) di una causa di incompatibilità deve essere comunicata dal nominato entro 5 giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico e al Servizio competente che provvede agli adempimenti conseguenti.



Art. 7
(Privacy e Trasparenza)

1. Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali forniti in relazione al presente avviso saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi.
2. Gli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs. 196/2003, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed i loro riutilizzo.

